



*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

**CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE
ESTERNO PRESSO L'ARPA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS
LAVORO CORRELATO.**

Il giorno 6 del mese di maggio dell'anno 2013 tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (di seguito "ARPA"), legalmente rappresentata dal Direttore Generale, dott. Lionello Barbina e la dott.ssa Ebe De Marco (di seguito "il Professionista"), con Studio in Via [REDACTED], a [REDACTED] ([REDACTED]), C.F. [REDACTED] e partita IVA [REDACTED]:

Premesso che:

- con determina del Direttore Generale n. 90 del 29/04/2013 è stato autorizzato il conferimento di n. 1 incarico professionale esterno presso l'ARPA per la valutazione del rischio da stress lavoro collegato (di seguito "SLC"), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1: Mansioni da svolgere.

Il Professionista si impegna a svolgere a favore dell'ARPA le seguenti attività per la valutazione del rischio da SLC:

- costituire il gruppo di valutazione, di cui fanno parte il datore di lavoro (o persona da lui delegata), l'RSPP e/o ASPP, il medico competente dell'Agenzia, il Direttore della S.O.C. Gestione Risorse Umane per la raccolta dei c.d. "eventi sentinella", l'RLS in relazione all'obbligo di sentire i lavoratori o i loro rappresentanti sui fattori di contesto e di contenuto, i Direttori dei Dipartimenti Provinciali e dei Laboratori per la pianificazione degli interventi ed il Professionista;
- verificare l'esistenza di condizioni disfunzionali dell'organizzazione del lavoro e del suo contesto ambientale e relazionale potenzialmente stressogene per i lavoratori;
- verificare se sussistono elementi che possono determinare condizioni di stress e che richiedono l'applicazione di misure di prevenzione;
- elaborare i dati ottenuti dalla valutazione preliminare sull'esistenza del rischio da SLC, al fine di comprendere quali siano le criticità presenti in ARPA e quali siano le azioni correttive da attuare nella stessa;

Art. 2: Durata del contratto ed importo.

L'incarico decorrerà dalla data di stipulazione del presente contratto ed avrà durata sino alla conclusione dell'esecuzione dell'incarico e comunque non oltre il 31.12.2013.



*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

Il compenso previsto per il suddetto incarico è pari ad €. 4.500,00, IVA esclusa ed oneri previdenziali, pari al 2% dell'importo, esclusi.

Il compenso sarà liquidato su presentazione di regolare fattura, una volta accertata la corretta esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1 del presente contratto.

Eventuali prestazioni richieste ed autorizzate dall'ARPA e non ricomprese nell'elencazione di cui all'art. 1, sono compensate previa presentazione di regolare fattura.

L'affidamento dell'incarico non comporterà alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'ARPA, né costituirà titolo alcuno per eventuali assunzioni in ruolo presso l'Agenzia.

Art. 3: Responsabilità del Professionista.

Il Professionista, per quanto di competenza, assume le responsabilità previste dalla vigente legislazione in merito alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2.

Nel caso in cui emergano responsabilità imputabili al Professionista per eventuali prestazioni non tempestive o non eseguite a regola d'arte, l'ARPA si riserva la facoltà di non pagare alcun onorario, fatte salve eventuali azioni di risarcimento del danno a cui potrebbe ricorrere l'Agenzia secondo la normativa vigente.

Art. 5: Recesso e Preavviso.

L'ARPA potrà risolvere il contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, in caso di mancata adempimento degli obblighi contrattuali.

In tal caso, al Professionista sono liquidate esclusivamente le prestazioni rese sino a quel momento, fatta salva ogni eventuale richiesta di risarcimento del danno da parte dell'Agenzia.

Art. 6: Trattamento dati personali

Tutti i dati personali verranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Art. 7: Tracciabilità

Le parti si assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la risoluzione del contratto.

Art. 8: Registrazione del contratto e imposta di bollo

Le parti convengono che il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.10.1972, n. 634.

Il presente contratto, redatto in duplice copia, è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/1972, a carico del Professionista.

Art. 9: Elezione di domicilio e Foro competente

Le parti eleggono domicilio rispettivamente:



*Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

- ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente del Friuli Venezia Giulia, in Palmanova (UD), Via Cairoli 14;
- Il Professionista – dr.ssa Ebe De Marco, in [redacted]), Via [redacted].

Per ogni controversia viene eletto come Foro competente quello di Udine.

Art. 10: Norma finale

Per quanto non specificato nel presente contratto si rinvia alla normativa del codice civile, artt. 2229 e seguenti, vigente in materia di contratto di prestazione d' opera intellettuale.

Letto, approvato e sottoscritto,

Palmanova, li 06/05/2013

Il Direttore Generale dell'ARPA
dott. Lionello Bartina

Il Professionista – Psicologa Psicoterapeuta
dott.ssa Ebe De Marco

Ebe De Marco

